

STATUTO

MILLEFIORI ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CUNEO CN VIA BASSIGNANO 15

Numero REA: CN - 292901

Codice fiscale: 03466670043

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA

STATO DI INSOLVENZA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

	<u>ALLEGATO "A" al REP. N. 101515 - RACC. N. 28476</u>	
	"millefiori Onlus società cooperativa sociale"	
	STATUTO SOCIALE	

	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Costituzione e denominazione	
	Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1	
	lettera a) della Legge 381/1991 è costituita, con sede nel	
	Comune di Cuneo, la Società cooperativa denominata:	
	"millefiori Onlus società cooperativa sociale"	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	Amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31.12.2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto	
	di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II - SCOPO - OGGETTO	

	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata e con la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva e/o l'apporto di servizi, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consentita dalla legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così co-	
	me definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa	
	può gestire/svolgere stabilmente o temporaneamente, in conto	
	proprio o per conto terzi:	
	* servizi di assistenza in strutture socio-sanitarie ed	
	assistenziali;	
	* case di riposo per anziani;	
	* attività e servizi di riabilitazione;	

	* attività e servizi di animazione;	
	* centri diurni e residenziali di accoglienza e socializza-	
	zione;	
	* servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la	
	scuola o altre strutture di accoglienza;	
	* attività educative;	
	* attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità	
	locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone	
	in stato di bisogno;	
	* attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	* attività di terapia con l'ausilio di animali a favore di	
	soggetti svantaggiati o in stato di disagio.	
	La Cooperativa potrà altresì promuovere e gestire corsi di	
	formazione per i propri soci e/o per terzi intesi a dare ai	
	partecipanti strumenti idonei alla qualificazione professio-	
	nale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giu-	
	ridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	

	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati	
	al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed	
	i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo parite-	
	tico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la ca-	
	pacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto	
	della cooperativa o che comunque possano collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività lavora-	
	tiva o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	
	essere coerente con la capacità economica della cooperativa	
	di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	

	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	o mediante società imprese identiche o affini a quella della	
	cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente	
	o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fi-	
	ne, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro di-	
	mensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissio-	
	ne, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i	
	cui interessi non siano in contrasto con quelli della coope-	
	rativa o soggette alla direzione o al controllo di altre so-	
	cietà i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto	
	con quelli della cooperativa.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti-	
	colo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non	
	potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei	
	soci cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ra-	

	gione dell'interesse alla formazione e/o al loro inserimento	
	nell'impresa , soggetti in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bi-	
	lancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria spe-	
	ciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono es-	
	sere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.	

	11 del presente statuto:	
	1) nel caso di interesse alla formazione:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	2) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti per la conferma dell'ammissione.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notifi-	

	care all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al-	
	l'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luo-	
	go di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sot-	
	toscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né	
	superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'artt. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punto b), c) e d) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà conte-	
	nere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridi-	
	ca e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	

	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunciano i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligatori:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese	
	di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta de-	
	gli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o da-	
	gli organi sociali.	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e	
	il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione	
	del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	

	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di	
	altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccoman-	
	data alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, en-	
	tro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Ammini-	
	stratori devono darne immediata comunicazione al socio, che	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per il rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	

	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministra-	
	tivo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammini-	
	strativo di accordare al socio un termine non superiore a 60	
	giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 10 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme do-	
	vute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	

	f) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro per qualsiasi motivo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Salvo diversa motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 3.	

	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio del-	
	l'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in mi-	
	sura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapp-	
	rezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della	
	Società e non sia stato destinato ad aumento graduato del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 - quinquies, comma 3 del codi-	
	ce civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazio-	
	ne del bilancio stesso.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione della	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accer-	
	ta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al pre-	
	cedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comunque, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del suben-	
	tro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art.13.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in fa-	
	vore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	

	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcola-	
	ta come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	
	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da ap-	
	posito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde ver-	
	so questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a-	
	vuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento dal rapporto associati-	
	vo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	

	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa so-	
	ci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 50,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a tre.	
	Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei so-	
	ci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	
	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e , in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimen-	

	to della comunicazione.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	
	lire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compre-	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	

	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il nume-	
	ro di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte, di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordi-	
	nari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emis-	
	sione dei titoli.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento sta-	
	bilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle	
	quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresen-	
	tati da quote del valore nominale di Euro 25,00; la quota	
	complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.	
	23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate	
	ai soci receduti od esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o previa per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimen-	
	to della Società.	
	Art. 22 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lette-	
	ra raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le	

	indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per di-	
	venire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato dalla deci-	
	sione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qua-	
	lora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo ri-	
	chiedano particolari esigenze relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sul-	
	la destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previste dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non operatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non operatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distri-	
	buzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura mas-	
	sima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	

	di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo	
	di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'atti-	
	vità mutualistica.	
	I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sul-	
	la destinazione del ristorno che potrà essere attribuito me-	
	diate una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI - RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competen-	
	za dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli uti-	
	li;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'Organo	

	di Controllo;	
	d) le modifiche dell'atto costitutivo;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano un so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nel-	
	l'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti	
	dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere	
	a),b),c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla	
	base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante de-	
	liberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 27.	
	Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta	
	o consenso espresso per iscritto.	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate al-	
	le lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consen-	
	so espresso per iscritto.	
	La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministra-	
	tivo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scrit-	

	ta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà con-	
	cludersi con la redazione di un apposito documento scritto,	
	dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento oggetto della decisione;	
	b) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	c) l'indicazione dei soci consenzienti;	
	d) l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro;	
	e) contrarietà od astensione;	
	f) la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che a-	
	stuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	a) l'argomento della decisione;	
	b) il contenuto della decisione;	
	c) il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tra-	
	smettere alla società apposita dichiarazione, scritta in cal-	
	ce, alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno	
	esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'a-	
	stensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della	

	loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire	
	con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta	
	un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il	
	fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i	
	voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-	
	le decisioni dei soci.	
	Art. 27 - Assemblee	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed	
	e) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono esse-	
	re adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto	
	del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	

	lettera raccomandata A.R. (o altro mezzo idoneo), inviata 8	
	giorni prima dall'adunanza, contenente l'ordine del giorno,	
	il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la	
	data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che	
	deve essere fissata in un giorno diverso da quello della pri-	
	ma.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dell'Organo di Control-	
	lo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può op-	
	porsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ri-	
	tenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 29 -Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente con sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 - Voto	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto,	
	qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-	
	cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-	
	goria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammi-	
	nistratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del co-	
	dice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rap-	
	presentante in bianco.	
	Art. 31 -Presidenza dell'Assemblea	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministrazione unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non so-	
	cio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale	
	è redatto da un notaio.	
	Art. 32 - Amministrazione	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Con-	
	siglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nu-	
	mero di Consiglieri variabile da due a sette, ed il loro nu-	
	mero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministrazione unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo può essere nominato per un periodo	
	determinato o indeterminato, fino a revoca o dimissioni, e	
	scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.	

	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente.	
	Art. 33 - Compiti degli Amministratori	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per	
	la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono	
	sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile e-	
	voluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Co-	
	operativa e della sue controllate.	
	Art. 34 - Convocazioni e deliberazioni	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	

	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza	
	e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Am-	
	ministratori e l'Organo di Controllo, se nominato, ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando	
	vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 - Integrazione del Consiglio	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico	
	o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di Controllo, se	
	nominato, se nominato, il quale può compiere nel frattempo	
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza	
	dell'Organo di Controllo, l'Amministratore unico o il Consi-	
	glio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisio-	
	ne dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 - Compensi agli Amministratori	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	

	ti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'Organo	
	di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto a-	
	gli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti at-	
	tribuiti ad alcuno di essi.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presiden-	
	te perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qual-	
	siasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti	
	i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita deli-	
	bera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme	
	legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 38 - Controllo della Società	
	Per il controllo della Società si applica l'art. 2477 C.C.,	

	richiamato dall'art. 2543 C.C.	
	L'Organo di Controllo, se nominato (sia unico che collegia-	
	le) esercita anche il controllo contabile.	
	Per la nomina, i requisiti ed il funzionamento dell'Organo	
	di Controllo si applicano le disposizioni di legge.	
	L'Organo di Controllo, se nominato, resta in carica per tre	
	esercizi e scade alla data della decisione dei soci che ap-	
	prova il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Esso è rieleggibile.	
	TITOLO VII - CONTROVERSIE	
	Art. 39 - Clausola arbitrale	
	Sono devolute alle cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan-	
	do sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei	
	soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o Organo di	
	Controllo, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac-	
	cettazione espressa è condizione di proponibilità della do-	

	manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e	
	si estende alle contestazioni relative alla mancata accetta-	
	zione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina	
	alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accom-	
	pagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma	
	precedente.	
	Art. 40 - Arbitri e procedimento	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro	
	5.000,00 ai fini della determinazione del valore della con-	
	troversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osserva-	
	ti i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice civi-	
	le;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono nominati dal Presidente dell'Ordine dei	
	Dottori Commercialisti di Cuneo.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente	
	del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede sociale.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quando di-	
	sposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quando	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o posso-	
	no dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai so-	

	li diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui al-	
	l'art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	
	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anti-	
	cipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 - Scioglimento anticipato	

	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 43 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	2. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n.	
	59.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elabo-	
	rare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente al-	
	l'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordi-	
	namento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti.	
	Art. 45 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	

	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 - Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto da titolo VI del codice civile con-	
	tenente la "disciplina delle società cooperative", a norma	
	dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	Cuneo, 5 dicembre 2012	
	In originale firmato:	
	Belviso Cinzia	
	Dalmasso Piera Paola	
	Pietro Luigi Garro	
	Aldo Congedo Not.	